



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1060

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di alimentazione e idratazione

18/12/2022 - 02:11

Indice

1. DDL S. 1060 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1060	4

1. DDL S. 1060 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1060
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di alimentazione e idratazione

Iter

1 ottobre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1060

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Quagliariello](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Maurizio Gasparri](#) ([FI-BP](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 91 del 19 febbraio 2019.

Classificazione TESEO

MALATI , CONSENSO , CURE MEDICHE E CHIRURGICHE , ALIMENTAZIONE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede redigente il 1 ottobre 2019.

Annuncio nella seduta n. 152 dell'8 ottobre 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1060

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1060

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **QUAGLIARIELLO** e **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2019

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di alimentazione e idratazione

Onorevoli Senatori. - L'opportunità o meno di legiferare sul confine tra la vita e la morte è stata nei decenni dibattuta dall'opinione pubblica e dallo stesso Parlamento. Alcuni anni fa, in particolare dopo il caso di Eluana Englaro, a orientare in senso affermativo anche coloro che, soprattutto in area liberale, avevano a lungo ritenuto che lo Stato non dovrebbe entrare in un ambito così intimo, era stata la pretesa dell'autorità giudiziaria di intendere come « vuoto normativo » la scelta del legislatore di non esprimersi e, dunque, di dettare per via giurisprudenziale indirizzi e pratiche peraltro contrari al *favor vitae* al quale il nostro ordinamento è conformato e dovrebbe in ogni caso conformarsi.

Vanificato tuttavia a quel tempo, in dirittura d'arrivo, il tentativo di varare una legge equilibrata e ampiamente condivisa sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, che aiutasse anche in situazioni difficili la prosecuzione dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente senza tuttavia cedimenti a presunzioni deterministiche, senza coercizioni rispetto alla scienza e coscienza del medico e soprattutto senza aperture dirette o indirette all'eutanasia, alla fine della XVII legislatura il Parlamento ha approvato a maggioranza un impianto normativo che noi giudichiamo complessivamente inappropriato nella sua impostazione e gravemente dannoso nella sua formulazione.

In particolare, esso contiene alcune previsioni sostanzialmente eutanasiche, come del resto evidenziato nell'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale. Quest'ultima infatti, sollecitata dall'autorità giudiziaria a pronunciarsi in tema di aiuto al suicidio, nella propria ordinanza di fissazione di una nuova udienza a distanza di circa un anno ha ipotizzato tra l'altro un intervento del legislatore sulla normativa sulle « disposizioni anticipate di trattamento », sulla base dell'assunto che ciò che è già consentito, a norma della suddetta legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), « tramite una condotta attiva (...) da parte di terzi », con la « interruzione dei presidi di sostegno vitale », non possa essere negato tramite, ad esempio, « la somministrazione di un farmaco atto a provocare rapidamente la morte ».

Se ciò ha indotto i sostenitori dell'eutanasia a sollecitare una normazione in tal senso, non può non rilevarsi come l'obiettivo di una legislazione univoca e omogenea possa essere raggiunto, a nostro avviso più proficuamente e in maniera più conforme ai principi che ispirano il nostro ordinamento, e in particolare alla tutela della vita, modificando gli aspetti della normativa vigente che appaiono particolarmente critici.

Fra questi, occorre eliminare la previsione in base alla quale nutrizione e idratazione, comunque somministrate, siano considerate non sostegni vitali ma trattamenti sanitari, e modificare l'attuale previsione in base alla quale il requisito della « prognosi infausta a breve termine » e quella della « imminenza di morte » debbano essere considerati in termine di « aut... aut... » e non di « et... et... ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 1, comma 5, le parole: « Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici » sono soppresse;
- b)* all'articolo 2, comma 2, le parole: « Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine e di imminenza di morte ».

